

CAMERA DEI DEPUTATI N. 528

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, PORTATADINO, REBULLA, BIANCHINI,
ORSINI GIANFRANCO, CARRUS, GRIPPO**

Presentata il 2 luglio 1987

Norme integrative alla legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti
l'installazione di impianti ripetitori via etere

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 aprile 1975, n. 103, contiene, al titolo III, una disciplina degli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi irradiati da organismi regolarmente costituiti all'estero. Tale disciplina legislativa, adottata a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 1974, è stata però rapidamente superata dai fatti, in quanto, a seguito della cosiddetta liberalizzazione dell'etere (sentenza n. 202 del 1976), si è reso impossibile alla pubblica amministrazione di procedere alla ripartizione e all'assegnazione delle frequenze radioelettriche.

In conseguenza, le imprese ripetitrici di programmi esteri hanno potuto operare o con i soli impianti esistenti nel 1975 provvisoriamente autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 103 del

1975 oppure con impianti successivamente installati o successivamente potenziati, né più né meno di quanto è accaduto con le emittenti private in ambito locale. Di recente la Corte di cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 1037 del 1986, ha però affermato che mentre le emittenti radiotelevisive private possono operare anche senza autorizzazione (il titolo giuridico dell'occupazione della frequenza risiedendo nel cosiddetto « preuso » del canale radiotelevisivo), gli impianti di ripetizione di programmi esteri, se privi dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 della legge n. 103 del 1975, determinerebbero l'illiceità della stessa impresa di ripetizione la quale, pertanto, nelle controversie in ordine all'utilizzazione di una data frequenza, non potrebbe vantare alcun « preuso ».

Tale indirizzo interpretativo, per quanto contestabile, ha determinato gravi episodi: si sono registrate infatti trasmissioni su frequenze in precedenza occupate da imprese ripetitrici di programmi esteri al fine di impossessarsi delle stesse. Tutto ciò, nel mentre testimonia l'urgenza di porre mano ad una definitiva legge di regolamentazione dell'etere, impone in primo luogo, di ristabilire una parità sostanziale tra gli operatori del settore.

A ciò si aggiunga che la stessa normativa degli articoli 38 e seguenti della legge n. 103 risente del contesto storico nella quale essa vide la luce: un contesto contrassegnato dall'esistenza di un sistema monopolistico ormai venuto meno a seguito della sentenza n. 202 del 1976 e della legge n. 10 del 1985. Conseguentemente non è giustificabile che s'invochi l'intervento del giudice penale per reprimere l'utilizzazione alternata, in diverse fasce orarie di uno stesso impianto, da parte di un'emittente locale e di un ripetitore di programmi esteri, quando la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 202 del 1976 ha da tempo suggerito al legislatore, alla lettera *d*) del n. 8, di prevedere l'eventuale fissazione di turni nell'utilizzazione degli stessi impianti, al fine di rendere possibile il concorrente esercizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati.

È per tutte tali ragioni che ci onoriamo di presentare questa proposta di legge che persegue il dichiarato scopo di contribuire ad un più chiaro assetto del settore della radiodiffusione impedendo che dall'incerta attuale disciplina derivino ingiustificati contrasti e danni, e vengano ridotti spazi di libera trasmissione finora lecitamente esercitati da numerose imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I titolari degli impianti di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, già installati sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 1987 devono presentare, entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione, corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984.

2. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al comma 1 e non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti.

3. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa devono esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, il parere s'intende favorevole.

4. È consentita la ripetizione non esclusiva e non integrale dei programmi irradiati da organismi esteri regolarmente autorizzati dalle leggi vigenti nei rispettivi paesi.